

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA RER, LA PROVINCIA DI FERRARA, L'UNIONE VALLI E DELIZIE, GLI ALTRI COMUNI E ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA, PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE PER IL BIENNIO 2014 - 2015.

L'anno , il giorno del mese, presso,

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- La Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente Convenzione da _____.
- La Provincia di Ferrara - C.F. 00334500386 - con sede a Ferrara - P.zza Castello - rappresentata dain qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- La Sezione Provinciale Arpa di Ferrara - C.F. 04290860370 - con sede a Ferrara, Via Bologna n. 534, rappresentata dal Dr. Trentini Pierluigi, in qualità di Direttore, ai sensi della propria determinazione n..... del
- Il Comune di BERRA - C.F. 00308420389 - con sede a Berra, Via Due Febbraio n. 23, rappresentato da in qualità di ai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di BONDENO - C.F. 00113390389 - con sede a Bondeno, P.zza Garibaldi n. 1, rappresentato da in qualità di ai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di CENTO - C.F. 00152130381 - con sede a Cento, Via Provenzani n. 1, rappresentato da in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di CODIGORO - C.F. 00339040388 - con sede a Codigoro, Piazza Matteotti n. 60, rappresentato da.....in qualità di.....ai sensi della deliberazione n..... del;
- Il Comune di COMACCHIO - C.F. 00342190386 - con sede a Comacchio, P.zza Folegatti n. 15, rappresentato da.....in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di COPPARO - C.F. 00053930384 - con sede a Copparo, Via Roma n. 28, rappresentato dal in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di FERRARA - C.F. 00297110389 - con sede a Ferrara, P.zza Municipio n. 1, rappresentato dain qualità di ai sensi della deliberazione n..... del;
- Il Comune di FORMIGNANA - C.F. 00229710389 - con sede a Formignana, Via Vittoria n. 29, rappresentato da.....in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- Il Comune di FISCAGLIA - C.F. 01912970389 - con sede a Migliaro, P.zza 25 Aprile n. 9, rappresentato da in qualità diai sensi della deliberazione n..... del;
- Il Comune di GORO - C.F. 00354680381 - con sede a Goro, P.zza Dante Alighieri n. 19, rappresentato da in qualità di.....ai sensi della deliberazione n..... del;
- Il Comune di JOLANDA DI SAVOIA - C.F. 00313290389 - con sede a Jolanda di Savoia, P.zza Unità d'Italia n. 5, rappresentato da..... in qualità diai sensi della deliberazione n..... del;
- Il Comune di LAGOSANTO - C.F. 00370530388 - con sede a Lagosanto, P.zza Vittorio Veneto n. 1, rappresentato da in qualità diai sensi della deliberazione n..... del;
- Comune di MASI TORELLO - C.F. 00321080384 - con sede a Masi Torello, P.zza Toschi n. 1, rappresentato da in qualità diai sensi della deliberazione n.....

del

- II Comune di MESOLA - C.F. 00351150388 - con sede a Mesola, Viale Roma n. 2, rappresentato da..... in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di MIRABELLO – C.F. 81000560383 - con sede a Mirabello, Corso Italia n. 373, rappresentato dan qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di POGGIO RENATICO - C.F. 00339480386 - con sede a Poggio Renatico, P.zza Castello n. 1, rappresentato dain qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di RO FERRARESE - C.F. 00119840387 - con sede a Ro, P.zza Libertà n. 1, rappresentato dain qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di SANT'AGOSTINO - C.F. 00292280385 - con sede a Sant'Agostino, P.zza Marconi n. 2, rappresentato dain qualità di.....ai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di TRESIGALLO - C.F. 00207100389 - con sede a Tresigallo, P.zza Italia n. 32, rappresentato da in qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di VIGARANO MAINARDA - C.F. 00289820383 - con sede a Vigarano Mainarda, Via del Municipio n. 1, rappresentato da in qualità diai ai sensi della deliberazione n..... del
- II Comune di VOGHIERA - C.F. 00289060386 - con sede a Voghiera, Viale Buoizzi n. 12/B, rappresentato dain qualità diai sensi della deliberazione n..... del
- L'UNIONE DELLE VALLI E DELLE DELIZIE - C.F. 93084390389 - con sede a Portomaggiore, P.zza Umberto I^ n. 5, rappresentato da..... in qualità diai sensi della deliberazione n..... del

Premesso che:

IL D.LGS n. 155, ha recepito la Direttiva 2008/50/CE, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e di Arpa;

risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i mezzi mobili e le unità mobili presenti in ogni rete provinciale e utilizzati per la realizzazione di campagne di misura sul territorio, attraverso la collaborazione con Arpa;

- è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, la quale comprende la Rete Regionale della Qualità dell'Aria (di seguito definita RRQA) e le misure indicative previste dall'art. 5 del D.Lgs. 155/2010, realizzate con mezzi mobili e unità mobili;
- è affidata ad Arpa, per quanto sopra esposto, la gestione del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria, tenuto conto che Arpa è Ente strumentale della Regione i cui fini istituzionali comprendono la gestione del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, e s.m.i.), nel cui ambito trova collocazione la gestione delle reti di monitoraggio ambientale;
- la Regione Emilia Romagna ha proceduto a definire la nuova zonizzazione e il Programma di valutazione della qualità dell'aria, condivisi in sede di Tavolo tecnico regionale per la qualità dell'aria (istituito con Determinazione n. 10082 del 16/09/2010) e approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rispettivamente il 13/09/2011 e il 28/11/2011;
- il sistema di valutazione della qualità dell'aria è stato definito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e, a tale scopo, è stata riorganizzata la rete regionale della qualità dell'aria prevedendo un numero di 47 stazioni;
- con DGR n. 2001, del 27/12/2011, la Regione ha approvato la nuova zonizzazione e il conseguente nuovo assetto della rete di monitoraggio regionale;
- la configurazione della RRQA, come da Programma di valutazione, è oggetto di questa convenzione ed è riportata nell'allegato 3;
- con legge regionale 21/04/1999, n. 3 sono state delegate alle Province, tra l'altro, le funzioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e sono tuttora in vigore i Piani provinciali di risanamento della qualità dell'aria;
- il quadro delle funzioni sopra delineate non ha subito modifiche per effetto della normativa sul riordino delle Province che risulta sospesa per effetto della legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013);
- in base all'articolo 9 dell'Accordo di programma per la qualità dell'aria 2012- 2015 approvato con DPGR n. 195, del 21/9/2012 e s.m.i., la Regione, le Province e i Comuni firmatari (capoluogo, con popolazione superiore a 50.000 abitanti e altri sottoscrittori volontari) per quanto di rispettiva competenza, hanno assunto l'impegno di assicurare la manutenzione della RRQA e degli altri strumenti di gestione della qualità dell'aria;
- i dati derivanti dalla RRQA devono essere resi disponibili agli enti (indipendentemente dalla proprietà della strumentazione) per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente, in quanto la puntuale conoscenza dello stato della qualità dell'aria è requisito essenziale per la decisione delle azioni da attuare per il risanamento atmosferico, per la verifica dell'efficacia delle stesse (ivi comprese le autorizzazioni in tema di emissioni in atmosfera) e per una corretta informazione alla cittadinanza finalizzata alla tutela della salute;

continua, di conseguenza, a sussistere l'obbligo di gestire e mantenere la RRQA e di contribuire ai relativi costi, non essendo venute meno le funzioni conferite e considerato anche l'impegno previsto nell'Accordo di programma per la qualità dell'aria citato;

Considerato, inoltre, che:

- il "Piano d'Azione Ambientale per un futuro sostenibile - 2008-2010", approvato in data 3/12/2008 con Delibera del Consiglio Regionale n. 204, prevede che la Regione, tramite ARPA, curi e tuteli la sequenza storica dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e la confrontabilità e diffusione dei dati di ogni stazione di monitoraggio fissa o mobile, ai fini della conoscenza diffusa della qualità dell'aria su base provinciale secondo le indicazioni operative dell'Unione Europea (cfr. capitolo 4, paragrafo 4.1.4);
- in data 20/06/2011 è stato approvato con delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 46 il "Piano d'azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013";
- "Le linee guida per l'individuazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010)" del 02/04/2012, elaborate dal Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Coordinamento ex art. 20 del D.Lgs. 155/2010, costituiscono strumento di riferimento per la predisposizione delle reti di monitoraggio omogenee sia su scala locale, comunale e provinciale, che su scala regionale, nazionale ed europea;
- la Regione Emilia Romagna ha avviato il percorso del PAIR2020 attraverso l'emanazione degli indirizzi per la sua elaborazione (di cui alla DGR n.2069/2012) e ha approvato con DGR n. 949, dell'08/07/2013 il Documento Preliminare del Piano;
- il Piano conterrà le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite e nei valori obiettivo fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs 155/2010;

Considerato, infine, che:

- il 07/10/2013, gli Enti firmatari dell'Accordo di programma per la qualità dell'aria 2012-2015 hanno condiviso la necessità di stipulare una Convenzione per il biennio 2014-2015, allo scopo di assicurare e regolare la gestione tecnica ed economica della RRQA e di coinvolgere i Comuni nella gestione della stessa, attraverso un ruolo di coordinamento da parte delle Province;
- con nota PG 2013.0259221 del 22/10/2013, la DG Ambiente della RER ha trasmesso agli enti coinvolti la stima dei costi complessivi per la gestione e manutenzione della RRQA, sulla base dei quali Arpa, con Determinazione del Direttore tecnico n. 782, del 20/11/2013, ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di "Gestione e manutenzione biennale della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna", secondo

modalità descritte e riportate nel capitolato tecnico, di cui all'allegato 2;

- con la stessa nota la DG Ambiente della RER ha trasmesso agli enti coinvolti un'ipotesi di ripartizione dei costi di manutenzione e gestione della RRQA per territorio provinciale, riportata nella *Tabella 1* dell'art 4 della presente Convenzione (gli importi da attribuire al territorio di ciascuna provincia potranno risultare eventualmente inferiori, in sede di consuntivo annuale, nel caso si realizzino risparmi sulla gestione e manutenzione della RRQA);
- gli enti che a vario titolo concorrono nell'esercizio delle funzioni sopra richiamate, nell'ambito di ogni territorio provinciale, potranno su base consensuale ripartire diversamente la quota loro assegnata;

Stabilito, di conseguenza, che:

- gli oneri siano ripartiti per il territorio della Provincia di Ferrara tra Comuni e Unione Valli e Delizie, come da prospetto di cui all'allegato 1;
- sebbene le Province siano in fase di riordino istituzionale, ad oggi le competenze rimangono immutate e all'esito del processo di riordino le obbligazioni assunte ai sensi della presente convenzione transiteranno in capo all'eventuale diverso soggetto che subentrerà nelle competenze, secondo le regole ordinarie in caso di diversa allocazione delle funzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione

1. Costituiscono oggetto della presente Convenzione:
 - le modalità di gestione e manutenzione della RRQA descritte nell'allegato 2, "Capitolato tecnico del contratto di manutenzione - Servizi integrati per la gestione e la manutenzione biennale della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna" e nell'allegato 4, "Campagne di misura con mezzi mobili" allo schema di convenzione approvato dalla RER con delibera n. 248/2014;
 - la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione della RRQA così come stabiliti nel successivo Art. 4.

ART. 3 - Modalità di gestione e manutenzione del sistema

1. Arpa, anche attraverso le proprie Sezioni provinciali, gestisce la RRQA per conto delle Amministrazioni coinvolte, uniformandosi ai dettati normativi vigenti.
2. Arpa provvederà a garantire la manutenzione della RRQA coordinando le attività di:
 - **manutenzione ordinaria e preventiva**, con lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento in efficienza e la piena funzionalità della strumentazione.
 - **manutenzione correttiva**, l'insieme delle operazioni che debbono essere attivate su tutte le componenti del sistema per ripristinare entro il minor tempo possibile il corretto funzionamento, interrotto parzialmente o totalmente, per qualsiasi causa.
3. Arpa provvederà inoltre a garantire la realizzazione delle seguenti attività tecniche:
 - a. analisi e validazione dei dati giornalieri;
 - b. attivazione e verifica delle attività svolte relativamente alle suddette manutenzioni realizzate da ditte esterne ad Arpa;
 - c. creazione di un bollettino quotidiano con i dati rilevati e loro comparazione con i valori limite previsti dalla normativa vigente entro specifiche tempistiche concordate con gli Enti firmatari;
 - d. creazione di un bollettino relativo all'andamento dei valori di PM10 giornaliero da inviare agli Enti firmatari dell'Accordo di Programma per la Qualità dell'aria per l'attivazione delle misure ivi previste;
 - e. garantire la fruibilità dei dati ambientali prodotti dalla rete di misura, anche attraverso il sito dedicato di ARPA;
 - f. creazione di un bollettino in caso di superamento delle soglie di informazione e di allarme, da comunicare agli Enti competenti in materia di gestione della qualità dell'aria.

ART. 4 - Oneri di funzionamento

1. La gestione e manutenzione del sistema di cui all'art. 3 è a carico di Arpa, che opera nell'ambito delle attività istituzionali obbligatorie finanziate, ai sensi dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 53 del 12/03/2002, tramite i contributi di funzionamento previsti dall'art. 21 della L.R. n. 44/95 e s.m.i..
2. I costi complessivi relativi alla gestione e manutenzione del sistema (comprensivi delle utenze elettriche e telefoniche per il funzionamento di

stazione in carico ad Arpa), di cui al precedente articolo, sono riportati in *Tabella 1*.

3. I costi per le utenze di cui al punto 2 sono stimati in un importo pari a € 2.700,00 per ogni stazione e già compresi negli importi riportati in *Tabella 1*; per quanto attiene i mezzi mobili, tutte le utenze saranno a carico dei soggetti richiedenti.
4. I costi complessivi relativi alla gestione, manutenzione e alle utenze, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono riportati nella *Tabella 1* suddivisi tra la Regione Emilia-Romagna (1/3) e i territori provinciali (2/3) in ragione del numero di stazioni presenti su ogni territorio.

Tab. 1 – Costi annuali previsti per la gestione e manutenzione della rete

Base Stazioni			
provincia	TOTALE	Quota RER	Quota Prov
PC	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
PR	€ 111.571,56	€ 37.190,52	€ 74.381,04
RE	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
MO	€ 155.662,39	€ 51.887,46	€ 103.774,93
BO	€ 177.707,81	€ 59.235,94	€ 118.471,87
FE	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
RA	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
FC	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
RN	€ 133.616,97	€ 44.538,99	€ 89.077,98
Totale	€ 1.246.643,60	€ 415.547,87	€ 831.095,74

5. Entro il 15 marzo di ogni anno, Arpa provvederà a fornire agli enti firmatari della presente Convenzione una relazione contenente il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente.
6. La ripartizione dettagliata delle quote, a carico di ogni firmatario della Convenzione, è riportata in allegato 1.

ART. 5 – Modalità di erogazione

1. Gli enti firmatari, erogheranno entro il 31 maggio di ogni anno un acconto pari al 75% dei costi annuali indicati in allegato 1, dietro emissione di nota di debito da parte di Arpa.
2. Il restante 25 % sarà erogato ad Arpa entro il 30 aprile dell'anno successivo, sulla base del consuntivo annuale dei costi effettivamente sostenuti (tranne le utenze per le quali verrà considerato a consuntivo l'importo medio stimato per stazione), che non possono superare l'importo indicato in allegato 1.

ART. 6 - Funzioni di vigilanza

1. La vigilanza sullo stato di regolare gestione e manutenzione della RRQA è svolta dalla Regione.

ART. 7 - Spese e tributi fiscali

1. Tutte le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico degli enti firmatari, ognuno per la copia di propria competenza.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

ART. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla presente le parti concordemente stabiliscono di eleggere il Foro di Bologna.

ART. 9 - Durata

1. La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal 01/01/2014, salvo recesso di una delle parti, da formalizzarsi entro il 31/10/2014.